



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI

**CORSO DI AGGIORNAMENTO MEDIATORI ex D.M.
n.150/23**

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DEL COA DI TIVOLI

E

ENTE DI FORMAZIONE MEDIATORI ODM COA DI ROMA

Convitto Nazionale Amedeo di Savoia – 12 e 22 marzo 2024

**Avv. LAMBERTO DE ANGELIS
Responsabile ODM Forense COA di TIVOLI**

- **La riforma Cartabia in Mediazione;**
- **gli adempimenti dei mediatori ex DM 150/23 – le novità nei Regolamenti;**
- **le nuove tabelle delle indennità di mediazione ex DM 150/23 adottate dall'ODM COA di Tivoli;**



D.Lgs. n.149/22 in attuazione Legge delega n.206/21
Operatività 30 giugno 2023

Mediazione obbligatoria: estensione delle materie
Modifica dell'Art. 5 del D.lgs n.28/10

condominio

diritti reali

divisione

successioni ereditarie

patti di famiglia

locazione,

comodato

affitto di aziende

risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria

diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità

contratti assicurativi, bancari e finanziari

associazione in partecipazione

consorzio

franchising

contratti d'opera, di rete, di somministrazione,

società di persone e subfornitura



- La condizione di procedibilità può essere assolta, nelle rispettive materie di competenza, **anche ricorrendo agli strumenti ADR previsti da:**

Testo unico bancario,

Testo unico dell'intermediazione finanziaria,

Codice delle Assicurazioni,

Norme per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (L. 481/995).

- L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice **non oltre la prima udienza.**

- **Lo svolgimento della mediazione non preclude:**

la concessione dei provvedimenti urgenti,

la concessione dei provvedimenti cautelari,

la trascrizione della domanda giudiziale.



Procedimenti esclusi dall'obbligo di mediazione:

La condizione di procedibilità nelle materie indicate dall'art. 5 D.lgs. 28/2010 non opera nei procedimenti:

- **per ingiunzione**, inclusa l'opposizione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- **per convalida di licenza o sfratto** fino al mutamento del rito;
- di consulenza tecnica preventiva per la composizione lite (**art. 696 bis**);
- **possessori**, fino alla pronuncia dei provvedimenti **ex art.703 co.3 c.p.c.**;
- **di opposizione o incidentali** di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- **in camera di consiglio**;
- **nell'azione civile** nel processo penale;
- **nell'azione inibitoria** del codice del consumo (art. 37 D.Lgs. n. 206/05).

Opposizione a decreto ingiuntivo

Nuovo articolo 5 bis L. n. 28/2010

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'obbligo di proporre la domanda di mediazione grava sulla parte opposta (attore sostanziale)

Alla prima udienza il giudice:

- decide sulla provvisoria esecuzione;
- fissa udienza successiva entro la quale deve essere stato esperito il tentativo di mediazione.

Se all'udienza fissata la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara la domanda improcedibile, revoca il decreto e provvede sulle spese.

Cassazione civile SSUU 18/09/ 2020, n. 19596

L'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta

Cassazione civile sez. II - 14/12/2021, n. 40035

Il termine di 15 gg contenuto nell'ordinanza giudiziale non è perentorio.

Legittimazione dell'amministratore di condominio

Nuovo Art. 5-ter del D.lgs n.28/10

E' riconosciuta all'amministratore di condominio la **legittimazione ad attivare** il procedimento di mediazione, **ad aderirvi ed a parteciparvi**.

- Il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con la maggioranza dell'art. 1136 c.c. entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta.
- In mancanza di approvazione entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa.

art. 71 quater, terzo comma, disp. att. cod. civ.

“Al procedimento [di mediazione – n.d.r.] è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice”

ABROGATO

NUOVO TESTO

“Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo 5 ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

Mediazione demandata dal giudice

Nuovo Art. 5-quater del D.lgs n.28/10

La Riforma amplia i poteri del Giudice nel favorire la conciliazione della causa, consentendo fino al momento della precisazione delle conclusioni la possibilità di disporre con **ordinanza motivata** l'esperimento di un tentativo di mediazione.

Nella motivazione dell'ordinanza il giudice dovrà tenere conto delle seguenti circostanze:

- la natura della causa;
- lo stato dell'istruzione;
- il comportamento delle parti;
- ogni altra circostanza.

Anche la mediazione demandata è condizione di procedibilità della domanda e se la mediazione non risulta esperita entro la data dell'udienza fissata dal giudice nell'ordinanza, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.

Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione

Nuovo Art. 5 quinquies del D.lgs n.28/10

- Il magistrato cura la propria formazione partecipando a corsi e seminari della Scuola superiore della magistratura in materia di mediazione;
- **la partecipazione ai predetti corsi, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o con accordi conciliativi sono valutati come indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato;**
- le ordinanze di mediazione demandata ed il numero di controversie definite a seguito della loro adozione vengano rilevate statisticamente.
- Il capo dell'ufficio giudiziario **può** promuovere progetti di collaborazione con università, ordine degli avvocati, organismi di mediazione, associazioni professionali **per favorire il ricorso alla mediazione demandata** e la relativa formazione.

Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

Nuovo Art. 5 sexies del D.lgs n.28/10

Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è **condizione di procedibilità della domanda giudiziale.**

Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 2.

L'istanza di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 (Giudice del luogo territorialmente competente a conoscere la controversia).



Art. 22 del D.M. 150/2023

Indicazioni per i regolamenti di procedura

- a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo **(mai presso lo studio dell'avvocato ex art. 62 co.6 Cod. deont.)**;
- b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica;
- c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto;
- m) non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;
- n) la previsione di 2 ore per il primo incontro con possibilità di estenderlo nella stessa giornata;
- q) che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;
- r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

Procedimento

Modifica dell'Art. 8 del D.lgs n.28/10

Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti.

La comunicazione, inviata dall'organismo di mediazione e contenente la designazione del mediatore e le informazioni relative al primo incontro, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.

In presenza di **giustificati motivi**, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e **munito dei poteri necessari per la composizione della controversia**.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di **rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia**. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Procedimento

Modifica dell'Art. 8 del D.lgs n.28/10

Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti.

La comunicazione, inviata dall'organismo di mediazione e contenente la designazione del mediatore e le informazioni relative al primo incontro, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.


In presenza di **giustificati motivi**, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e **munito dei poteri necessari per la composizione della controversia**.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di **rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia**. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.



L'importanza del nuovo primo incontro di mediazione (art. 8 del D.Lgs. 28/10)

Finalità (Art. 8, comma 6)




Favorire subito un reale confronto tra le parti e gli avvocati che le assistono sulle questioni controverse oggetto di mediazione.

Tutti i soggetti che partecipano alla mediazione devono essere guidati da **buona fede e lealtà**.

Al mediatore è richiesto di illustrare la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e di impegnarsi affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Modalità di funzionamento (Art. 8, comma 4)



In linea con l'obiettivo, il legislatore prevede l'obbligo per le parti di **partecipare personalmente** alla procedura. Solo in presenza di giustificati motivi, esse possono delegare un rappresentante che sia però realmente a conoscenza dei fatti e provvisto dei poteri necessari per la risoluzione della controversia (rappresentante sostanziale con procura speciale).

I soggetti diversi dalle persone fisiche possono sempre partecipare alla procedura di mediazione tramite i loro rappresentanti legali o conferendo delega ad altri soggetti, senza bisogno di giustificare i motivi, purché siano rappresentati da persone che abbiano reale conoscenza dei fatti e siano dotate dei poteri necessari per la risoluzione della controversia.

Mediazione in modalità telematica

Nuovo Art. 8bis del D.lgs n.28/10

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto **nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. **Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo** di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

MEDIAZIONE TELEMATICA E MEDIAZIONE DA REMOTO NON SONO FUNGIBILI



Mediazione in modalità telematica Vs/ Mediazione da remoto

Art. 8bis del D.lgs n.28/10

Mediazione telematica: INCONTRI CONCLUSIVI, ovvero:

Primo incontro, conferimento incarico al CTM, verbale negativo, accordo.
In tutti questi casi la mediazione deve generare un **ATTO NATIVO DIGITALE**.

Mediazione da remoto: INCONTRI INTERLOCUTORI, ovvero:

incontri in cui non è necessaria l'espressione di volontà delle parti.
Incontri di approfondimento e chiarimento e/o negoziazione tra le parti su diversi aspetti della mediazione: documenti, stime ed altro.
In questi casi il verbale può essere firmato dal solo mediatore.

Regolamento ODM vigente

*“La parte dichiara di essere consapevole che la domanda di svolgimento della mediazione in modalità telematica può essere avanzata dalle parti all’Organismo **soltanto all’esito dell’adesione al primo incontro di mediazione da parte di tutte le parti chiamate**” (SI RIMANDA ALLA MODULISTICA SUL SITO).*

Nuovo Regolamento da licenziare

Prevederà un termine per l'adesione delle parti chiamate di 8/5 giorni prima la data del primo incontro.

- Se la parte non aderisce entro il richiamato termine il mediatore fissa lo svolgimento in modalità telematica come richiesto dalla parte istante, avendo cura di aprire il collegamento audiovisivo dalla sala mediazioni del COA.

- Se la parte chiamata aderisce entro il predetto termine sarà contattata dal mediatore che illustrerà le regole del procedimento in via telematica assicurandosi che la parte sia dotata almeno di firma digitale o spid.

ADEMPIMENTI DEL MEDIATORE NELLA MEDIAZIONE TELEMATICA

Concordare con le parti data e ora dell'incontro, avendo cura di precisare che ciascun partecipante deve essere dotato di firma digitale o di spid;

Richiedere codice fiscale e indirizzo e.mail di ciascun soggetto che partecipa all'incontro e comunicarli alla segreteria dell'ODM per la creazione stanza virtuale:

Accertare l'identità di tutti i soggetti che partecipano all'incontro;

Redigere il verbale ammonendo le parti a tenere accese le telecamere silenziando l'audio e dando la parola a ciascun soggetto uno alla volta; ricordare il divieto di registrazione;

Procedere alla firma del verbale uno alla volta; **il mediatore firma per ultimo e verifica la corretta apposizione di tutte le firme prima di congedare le parti, non potendo chiudere il collegamento prima di detta verifica;**

Quando le parti si dichiarano non disponibili ad attendere il perfezionamento del processo di firma, il mediatore può rinviare l'incontro per gli stessi incombenti, **ma non può consentire la firma differita del verbale stesso, poiché è vietata l'apposizione della firma dopo la chiusura del verbale a norma di legge e di regolamento;**

Nel caso le parti si rifiutino di firmare, o intendano abbandonare l'incontro senza firmare il verbale, il mediatore deve darne atto nel verbale stesso.

Sanzioni per mancata partecipazione al Primo incontro

Nuovo Art. 12bis D.Lgs. n.28/2010

Comma 1: Il giudice può desumere argomenti di prova in giudizio, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione ai sensi dell'**articolo 116, co.2 c.p.c.** **Questa possibilità riguarda tutte le tipologie di mediazione (volontaria, obbligatoria, demandata e quella prevista in una clausola contrattuale o statutaria).** La previsione si applica sia alla parte istante che alle parti chiamate.

Comma 2: Solo per le mediazioni obbligatorie, demandate o da clausola contrattuale o statutaria il giudice condanna la parte che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento al bilancio dello Stato del **doppio del contributo unificato.**

Comma 3: All'esito del giudizio, **sempre nei casi mediazioni obbligatorie, demandate o da clausola contrattuale o statutaria,** il giudice **su istanza di parte,** può condannare la **parte soccombente** al pagamento in favore della controparte di una **somma equitativamente determinata,** comunque non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione.

Comma 4: **Quando provvede ai sensi del comma 2,** il giudice , nel caso in cui il soggetto assente in mediazione senza giustificato motivo sia una PA, il Giudice trasmette al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti la copia del provvedimento di condanna al doppio del contributo unificato.

Restano sostanzialmente analoghe le conseguenze (art. 13 D.lgs. 28/2010) in ordine alla condanna alle spese per la parte anche vittoriosa nel giudizio che abbia rifiutato la proposta del mediatore.




Incentivi fiscali

Nuovo art. 17 D.Lgs. 28/2010

Esenzioni e Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione per favorire il ricorso alla mediazione.

- Esenzione dall'imposta di bollo, e da ogni spesa, tassa o diritto di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
- Esenzione dall'imposta di registro entro il limite di valore di **100 mila Euro** per il verbale contenente l'accordo di conciliazione.

Incentivi fiscali D. Lgs. 28/2010 Artt. 17, co. 1 e 2; art. 20, co. 1, 2 e 3



Ai sensi del D.M. Giustizia 1 agosto 2023 pubblicato il 7 agosto 2023 la domanda di attribuzione credito d'imposta deve essere presentata sulla piattaforma accessibile dal sito giustizia.it entro il 31 marzo dell'anno successivo alla conclusione della procedura di mediazione, negoziazione e arbitrato (che hanno generato il credito).

Nuovo art. 20 D.Lgs. 28/2010

Crediti d'imposta riconosciuti alle parti per le mediazioni presentate dopo il 30 giugno 2023

per l'indennità di mediazione corrisposta fino a concorrenza di **600,00 euro**, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione

per il compenso corrisposto al proprio avvocato, e fino a concorrenza di **600,00 euro**, per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e quando la mediazione è demandata dal giudice

commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di **518,00 euro**

- sono riconosciuti a fronte del pagamento delle indennità di mediazione e dei compensi all'avvocato che assiste in mediazione;
- sono utilizzabili dalla parte nel **limite complessivo di euro 600,00 per procedura** e fino ad un **importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche** e di euro **24.000,00 per le persone giuridiche**;
- in caso di **mancato accordo** i crediti d'imposta sono ridotti del **50%**.

La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta va presentata, a pena di inammissibilità, tramite apposita piattaforma web resa disponibile dal Ministero della Giustizia al seguente indirizzo

<https://lsg.giustizia.it/>



Ministero della Giustizia

Liquidazione spese di giustizia, istanze Pinto, imputati assolti e crediti d'imposta per proc. Stragiudiziali

Accedi con identità digitale

SPID

Seleziona il tipo di SPID con il quale vuoi entrare:

- SPID persona fisica
- SPID professionale persona giuridica
- SPID professionale persona fisica

[Entra con SPID](#)

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Un'unica credenziale (username e password) che rappresenta l'identità digitale e personale di ogni cittadino, con cui è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione per utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali.

[Maggiori informazioni su SPID](#)

CNS

[Entra con CNS](#)

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche. La CNS non contiene la foto del titolare e non richiede particolari requisiti di sicurezza per il supporto plastico. La completa corrispondenza informatica tra CNS e Carta d'Identità Elettronica (CIE) assicura l'interoperabilità tra le due carte.

[Maggiori informazioni su CNS](#)

CIE

[Entra con CIE](#)

La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento d'identità dei cittadini italiani che consente l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni abilitate.

[Maggiori informazioni su CIE](#)



È possibile accedere alla piattaforma con uno degli attuali sistemi di identità digitale e, precisamente, con:

- Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (**SPID**);
- La Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**);
- La Carta di Identità Elettronica (**CIE**), almeno di livello 2.





■ **LIQUIDAZIONE** Liquidazione spese di giustizia, istanze Pinto, imputati assolti e crediti d'imposta per proc. Stragiudiziali

Ultimo accesso: 10/03/2024 ore 09:42:11

Dati anagrafici e fiscali

Homepage

- Istanza WEB**
Applicativo per inviare istanze di Liquidazione Spese di Giustizia.
- Istanza Pinto**
Applicativo per inviare istanze di Equa Riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L.89/2001) - Legge Pinto.
- Istanza imputato assolto**
Applicativo per inviare istanze di rimborso per gli imputati assolti in un procedimento penale.
- Istanza patrocinio stragiudiziale**
Applicativo per inviare istanze di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato.
- Istanza credito d'imposta**
Applicativo per la richiesta del Credito d'imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (DM 01 agosto 2023)

Una volta entrati, dopo aver effettuato la registrazione con l'inserimento dei propri dati anagrafici, la videata che appare contiene un menu visuale che permette di scegliere tra varie istanze



Per inviare l'istanza sui crediti d'imposta occorre selezionare la voce, identificata da una icona di colore rosa, denominata «Istanza credito d'imposta»



SIAMM Liquidazione spese di giustizia, istanze Pinto, imputati assolti e crediti d'imposta per proc. Stragiudiziali

Ultimo accesso: 10/02/2024 ore 09:42:11

Dati anagrafici e fiscali | Istanza credito d'imposta | Mediazioni ODM | Area informativa

Homepage / Istanza credito d'imposta / Nuova istanza

Nuova istanza credito d'imposta

→ Indicare il titolare dell'istanza

Per chi si inserisce l'istanza?

Per se stesso

Per una persona giuridica

Per un Organismo di Mediazione

Ministero della Giustizia

Il Sistema SIAMM si compone di un insieme di applicazioni realizzate allo scopo di raggiungere la completa informatizzazione degli uffici amministrativi del Ministero della Giustizia.

Fatta la scelta, si accede al seguente **form**, nel quale vanno inserite alcune informazioni




È importante inserire l'indirizzo mail PEC, per ricevere le comunicazioni necessarie alla fruizione nel mod. F24 del credito stesso, comunicazioni che, comunque, rimarranno presenti nella apposita area riservata della piattaforma


Nota bene: se si riscontrano difficoltà nell'inserimento dei dati si può scrivere all'indirizzo mail supporto.siamm@giustizia.it.

Informazioni da inserire

- 1. Dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito**
- 2. numero, importo e data della fattura emessa dall'Organismo di Mediazione (OdM) e/o dall'avvocato**
- 3. dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore dell'OdM e/o dell'avvocato**
- 4. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda**



Nota bene: è consigliabile munirsi preventivamente di tutte le suddette informazioni e dati per evitare la disconnessione dal sistema



I crediti di imposta sono **utilizzabili in compensazione**, a decorrere **dalla data di ricevimento della comunicazione**, tramite modello F24




Il modello F24 deve essere presentato **esclusivamente** tramite i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** e l'ammontare del credito utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo comunicato dal Ministero



Le persone fisiche, non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, **possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte** dovute in base alla dichiarazione dei redditi



I crediti d'imposta **non danno luogo a rimborso**, se non utilizzati



Il credito di imposta è **revocato** se è accertata l'**insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi** o se la domanda di attribuzione del credito contiene **dati o dichiarazioni non veritiere** e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa

Durata del procedimento

Modifica dell'Art. 6 del D.lgs n.28/10

La durata massima della mediazione è fissata **in tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza** e mediante accordo scritto dalle parti.

Il termine decorre dal deposito della domanda o dalla scadenza fissata dal giudice nel caso di mediazione demandata e **non è soggetto a sospensione feriale.**

Se pende il giudizio, **le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.**



Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

Nuovo Art. 11bis del D.lgs n.28/10

Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

“1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.”



Mediazione e gratuito patrocinio

Nuovo capo II bis al D.gls 28/2010

La riforma inserisce un nuovo capo II bis al D.gls 28/2010 dedicato al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, consentendo il gratuito patrocinio, quando è raggiunto l'accordo, per la parte non abbiente che necessita dell'assistenza dell'avvocato.

La domanda è proposta dall'interessato o dall'avvocato, personalmente, con raccomandata o a mezzo pec o con servizio elettronico, al consiglio dell'ordine degli avvocati dove ha sede l'organismo di mediazione competente.

Nessuna indennità è dovuta all'organismo dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 17 co.6).

Sent. Corte Costituzionale n.10 del 20 gennaio 2022

Obblighi del mediatore

Art. 14 D.gls 28/2010

Incompatibilità

- 1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
- 2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
 - a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di **indipendenza e di imparzialità**;
 - b) comunicare immediatamente al **responsabile dell'organismo** e alle parti tutte le circostanze, **emerse durante la procedura**, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

Obblighi del mediatore

Art. 14 D.gls 28/2010

Incompatibilità

- 1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
- 2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
 - a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di **indipendenza e di imparzialità**;
 - b) comunicare immediatamente al **responsabile dell'organismo** e alle parti tutte le circostanze, **emerse durante la procedura**, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

Segue Art. 14 D.gls 28/2010

Il limite dell'ordine pubblico/norme imperative - rapporti con l'ODM

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'**ordine pubblico e delle norme imperative**;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.



Codice Deontologico Forense - Art. 62 - Mediazione

1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla **normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione**, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata **competenza**.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:
 - a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni **rapporti professionali** con una delle parti;
 - b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di riconsunzione degli arbitri previste dal codice di rito.



Segue Art. 62 - Mediazione

- 4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore** non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
- a)** se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
 - b)** se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
- 5.** L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività **presso il suo studio** o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.
- 6.** La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **censura**; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **sospensione** dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI

D.M. n. 150 del 24.10.2023

Publicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2023

Entrato in vigore il 15 novembre 2023
(si applica ai procedimenti iscritti dal 15 novembre 2023)

abroga il precedente D.M. 180/2010

completa il quadro dei decreti attuativi della Riforma Cartabia in
mediazione

(D.Lgs. n.149/22 in attuazione Legge delega n.206/21)

Operativa dal 28 febbraio 2023



L'art. 16 del D.Lgs. 149/2022 introduce alcuni specifici principi ispiratori del rinnovamento del testo normativo sulla mediazione:

onorabilità, trasparenza, efficienza, indipendenza, serietà e qualificazione professionale.

Come rendere effettivi detti principi decorsi 13 anni dall'introduzione in Italia dell'istituto della mediazione:

- 1) normare legislativamente le buone prassi stratificatisi nel tempo
- 2) porre delle regole aggiornate all'esercizio dell'attività di mediazione
- 3) incrementare la trasparenza e l'efficienza dello svolgimento del servizio
- 4) aumentare la professionalizzazione dei mediatori
- 5) richiedere il mantenimento di elevati livelli di competenza dei mediatori tramite un'attenta formazione sia iniziale che continua.



Il D.M. 150/2023 si snoda in 49 articoli (in luogo dei 21 articoli del precedente decreto 180/2010)

Disciplina il nuovo Registro degli Organismi e prevede i requisiti per l'iscrizione nei seguenti Elenchi:

Elenchi dei Mediatori (Parte prima - Sez. A)

Elenchi dei Mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere (Parte prima - Sez. B)

Elenchi dei Mediatori esperti nella materia dei rapporti di Consumo (Parte prima - Sez. C)

Elenco dei responsabili o dei rappresentanti legali (Parte prima – Sez. D).

Prescrive i requisiti richiesti agli Organismi e ai mediatori per l'iscrizione nel registro ministeriale (art. 4 onorabilità, art. 5 serietà, art. 6 efficienza, art. 17 trasparenza), oltre che i presupposti formativi per l'iscrizione dei mediatori, sia in relazione alla formazione iniziale (art. 23) che all'aggiornamento e alla formazione continua (art. 24 e 25).

TABELLA A

(articolo 31, comma 1)

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

Il COA di Tivoli con delibera del 16 novembre 2023 ha adottato le seguenti tabelle attenendosi agli importi minimi

TABELLA DELLE INDENNITA' PER LE MEDIAZIONI VOLONTARIE											
VALORE DELLA LITE (€)	SPESE DI AVVIO (ART. 28 co. 4 D.M. n.150/23)		SPESE DI MEDIAZIONE (ART. 28 co.5 D.M. n.150/23)		Esito negativo primo incontro	PRIMO INCONTRO		OLTRE IL PRIMO INCONTRO			
	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%		Conciliazione al primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.1 D.M. n.150/23 + 10%)	Esito negativo oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23)	Conciliazione oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23 + 25%)		Conciliazione oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23 + 25%)	
								netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%
Fino a 1.000	€ 40,00	€ 48,80	€ 60,00	€ 73,20	-	€ 22,00	€ 26,84	€ 20,00	€ 24,40	€ 25,00	€ 30,50
Da 1.001 a 5.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 44,00	€ 53,68	€ 40,00	€ 48,80	€ 50,00	€ 61,00
Da 5.001 a 10.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 187,00	€ 228,14	€ 170,00	€ 207,40	€ 212,50	€ 259,25
Da 10.001 a 25.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 352,00	€ 429,44	€ 320,00	€ 390,40	€ 400,00	€ 488,00
Da 25.001 a 50.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 660,00	€ 805,20	€ 600,00	€ 732,00	€ 750,00	€ 915,00
Da 50.001 a 150.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 1.133,00	€ 1.382,26	€ 1.030,00	€ 1.256,60	€ 1.287,50	€ 1.570,75
Da 150.001 a 250.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 1.463,00	€ 1.784,86	€ 1.330,00	€ 1.622,60	€ 1.662,50	€ 2.028,25
Da 250.001 a 500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 2.563,00	€ 3.126,86	€ 2.330,00	€ 2.842,60	€ 2.912,50	€ 3.553,25
Da 500.001 a 1.500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 4.103,00	€ 5.005,66	€ 3.730,00	€ 4.550,60	€ 4.662,50	€ 5.688,25
Da 1.500.000 a 2.500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 4.873,00	€ 5.945,06	€ 4.430,00	€ 5.404,60	€ 5.537,50	€ 6.755,75
Da 2.500.001 a 5.000.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 6.963,00	€ 8.494,86	€ 6.330,00	€ 7.722,60	€ 7.912,50	€ 9.653,25

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n.150/2023 il valore della domanda di mediazione è determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Alle mediazioni di valore indeterminato si applica lo scaglione da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00.

Alle mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%.

TABELLA DELLE INDENNITA' PER LE MEDIAZIONI OBBLIGATORIE, DEMANDATE E PER CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA											
VALORE DELLA LITE (€)	SPESE DI AVVIO (ART. 28 co. 4 D.M. n.150/23)		SPESE DI MEDIAZIONE (ART. 28 co.5 D.M. n.150/23)		Esito negativo primo incontro	PRIMO INCONTRO		OLTRE IL PRIMO INCONTRO			
	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%		Conciliazione al primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.1 D.M. n.150/23 + 10%)	Esito negativo oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23)	Conciliazione oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23 + 25%)		Conciliazione oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23 + 25%)	
								netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%
Fino a 1.000	€ 32,00	€ 39,04	€ 48,00	€ 58,56	-	€ 17,60	€ 21,47	€ 16,00	€ 19,52	€ 20,00	€ 24,40
Da 1.001 a 5.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 35,20	€ 42,94	€ 32,00	€ 39,04	€ 40,00	€ 48,80
Da 5.001 a 10.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 149,60	€ 182,51	€ 136,00	€ 165,92	€ 170,00	€ 207,40
Da 10.001 a 25.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 281,60	€ 343,55	€ 256,00	€ 312,32	€ 320,00	€ 390,40
Da 25.001 a 50.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 528,00	€ 644,16	€ 480,00	€ 585,60	€ 600,00	€ 732,00
Da 50.001 a 150.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 906,40	€ 1.105,81	€ 824,00	€ 1.005,28	€ 1.030,00	€ 1.256,60
Da 150.001 a 250.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 1.170,40	€ 1.427,89	€ 1.064,00	€ 1.298,08	€ 1.330,00	€ 1.622,60
Da 250.001 a 500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 2.050,40	€ 2.501,49	€ 1.864,00	€ 2.274,08	€ 2.330,00	€ 2.842,60
Da 500.001 a 1.500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 3.282,40	€ 4.004,53	€ 2.984,00	€ 3.640,48	€ 3.730,00	€ 4.550,60
Da 1.500.000 a 2.500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 3.898,40	€ 4.756,05	€ 3.544,00	€ 4.323,68	€ 4.430,00	€ 5.404,60
Da 2.500.001 a 5.000.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 5.570,40	€ 6.795,89	€ 5.064,00	€ 6.178,08	€ 6.330,00	€ 7.722,60

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n.150/2023 il valore della domanda di mediazione è determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Alle mediazioni di valore indeterminato si applica lo scaglione da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00.

Alle mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,16%.



PRIMO INCONTRO

Le indennità di mediazione per il primo incontro sono composte da due voci:

spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro = INDENNITA' DI MEDIAZIONE.

Le stesse sono dovute, per lo svolgimento del primo incontro, sia dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione che dalla parte chiamata in mediazione al momento dell'adesione al procedimento. Al deposito della domanda, la parte istante deve corrispondere, oltre alle indennità di mediazione, le spese di notifica pari a € 11,00 per ogni raccomandata a/r nazionale, e € 15,00 per ogni raccomandata a/r internazionale.

Nell'ipotesi il primo incontro si svolga in modalità telematica, la parte non dotata di dispositivi di firma digitale ovvero di dispositivi non compatibili con la piattaforma informatica Unimatica, dovrà rimborsare all'ODM l'importo di € 6,00 per ogni firma elettronica qualificata apposta utilizzando il proprio SPID tramite la piattaforma stessa. Nessuna spesa è dovuta per le convocazioni effettuate tramite pec e per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica.

In caso di mancato accordo al primo incontro null'altro è dovuto all'organismo.



Soggetti obbligati e modalità pagamento Art. 34 D.M. 150/2023

1. Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.
3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI

Indennità 1° incontro (art. 28 D.M. 150/2023)


TABELLA DELLE INDENNITA' PRIMO INCONTRO PER LE MEDIAZIONI VOLONTARIE

VALORE DELLA LITE (€)	Spese di Avvio	Spese di Mediazione	Totale Iva esclusa	Totale Iva inclusa
Fino a 1.000 e valore indeterminabile basso	€ 40,00	€ 60,00	€ 100,00	€ 122,00
Da 1.001 a 50.000 e valore indeterminabile medio	€ 75,00	€ 120,00	€ 195,00	€ 237,90
Superiore a 50.000 e valore indeterminabile alto	€ 110,00	€ 170,00	€ 280,00	€ 341,60

TABELLA DELLE INDENNITA' PRIMO INCONTRO PER LE MEDIAZIONI OBBLIGATORIE, DEMANDATE E PER CLAUSOLA CONTRATTUALE

VALORE DELLA LITE (€)	Spese di Avvio	Spese di Mediazione	Totale Iva esclusa	Totale Iva inclusa
Fino a 1.000 e valore indeterminabile basso	€ 32,00	€ 48,00	€ 80,00	€ 97,60
Da 1.001 a 50.000 e valore indeterminabile medio	€ 60,00	€ 96,00	€ 156,00	€ 190,32
Superiore a 50.000 e valore indeterminabile alto	€ 88,00	€ 136,00	€ 224,00	€ 273,28

ULTERIORI SPESE VIVE (Art. 28 co.3 D.M. 150/23)	Per ciascun servizio
Raccomandata nazionale	€ 11,00
Raccomandata internazionale	€ 15,00
Acquisto firma digitale one shot	€ 6,00



Esito negativo primo incontro (art. 28 co. 6 D.M. 150/2023)

TABELLA DELLE INDENNITA' PER LE MEDIAZIONI VOLONTARIE

VALORE DELLA LIT (€)	SPESE DI AVVIO (ART. 28 co. 4 D.M. n.150/23)		SPESE DI MEDIAZIONE (ART. 28 co.5 D.M. n.150/23)		Esito negativo primo incontro € 0,00	PRIMO INCONTRO		OLTRE IL PRIMO INCONTRO			
	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%		Conciliazione al primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.1 D.M. n.150/23 + 10%)		Esito negativo oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23)		Conciliazione oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23 + 25 %)	
						netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%
Fino a 1.000	€ 40,00	€ 48,80	€ 60,00	€ 73,20	-	€ 22,00	€ 26,84	€ 20,00	€ 24,40	€ 25,00	€ 30,50
Da 1.001 a 5.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 44,00	€ 53,68	€ 40,00	€ 48,80	€ 50,00	€ 61,00
Da 5.001 a 10.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 187,00	€ 228,14	€ 170,00	€ 207,40	€ 212,50	€ 259,25
Da 10.001 a 25.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 352,00	€ 429,44	€ 320,00	€ 390,40	€ 400,00	€ 488,00
Da 25.001 a 50.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 660,00	€ 805,20	€ 600,00	€ 732,00	€ 750,00	€ 915,00
Da 50.001 a 150.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 1133,00	€ 1382,26	€ 1030,00	€ 1256,60	€ 1287,50	€ 1570,75
Da 150.001 a 250.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 1.463,00	€ 1784,86	€ 1.330,00	€ 1622,60	€ 1.662,50	€ 2028,25
Da 250.001 a 500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 2563,00	€ 3126,86	€ 2330,00	€ 2842,60	€ 2912,50	€ 3553,25
Da 500.001 a 1.500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 4.103,00	€ 5005,66	€ 3.730,00	€ 4550,60	€ 4.662,50	€ 5688,25
Da 1.500.000 a 2.500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 4873,00	€ 5945,06	€ 4430,00	€ 5404,60	€ 5537,50	€ 6755,75
Da 2.500.001 a 5.000.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 6.963,00	€ 8494,86	€ 6.330,00	€ 7722,60	€ 7.912,50	€ 9653,25

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n.150/2023 il valore della domanda di mediazione è determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Alle mediazioni di valore indeterminato si applica lo scaglione da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00.

Alle mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%.

Esito negativo primo incontro (art. 28 co. 6 D.M. 150/2023)

TABELLA DELLE INDENNITA' PER LE MEDIAZIONI OBBLIGATORIE, DEMANDATE E PER CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA											
VALORE DELLA LITIS (€)	SPESE DI AVVIO (ART. 28 co. 4 D.M. n.150/23)		SPESE DI MEDIAZIONE (ART. 28 co.5 D.M. n.150/23)		Esito negativo primo incontro € 0,00	PRIMO INCONTRO Conciliazione al primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.1 D.M. n.150/23 + 10%)		OLTRE IL PRIMO INCONTRO			
	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%		Esito negativo oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23)		Conciliazione oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23 + 25 %)			
						netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%		
Fino a 1.000	€ 32,00	€ 39,04	€ 48,00	€ 58,56	-	€ 17,60	€ 21,47	€ 16,00	€ 19,52	€ 20,00	€ 24,40
Da 1.001 a 5.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 35,20	€ 42,94	€ 32,00	€ 39,04	€ 40,00	€ 48,80
Da 5.001 a 10.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 149,60	€ 182,51	€ 136,00	€ 165,92	€ 170,00	€ 207,40
Da 10.001 a 25.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 281,60	€ 343,55	€ 256,00	€ 312,32	€ 320,00	€ 390,40
Da 25.001 a 50.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 528,00	€ 644,16	€ 480,00	€ 585,60	€ 600,00	€ 732,00
Da 50.001 a 150.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 906,40	€ 1105,81	€ 824,00	€ 1005,28	€ 1030,00	€ 1256,€0
Da 150.001 a 250.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 1170,40	€ 1427,89	€ 1064,00	€ 1298,08	€ 1330,00	€ 1622,€0
Da 250.001 a 500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 2050,40	€ 2501,49	€ 1864,00	€ 2274,08	€ 2330,00	€ 2842,€0
Da 500.001 a 1.500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 3282,40	€ 4004,53	€ 2984,00	€ 3640,48	€ 3730,00	€ 4550,€0
Da 1.500.000 a 2.500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 3898,40	€ 4756,05	€ 3544,00	€ 4323,68	€ 4430,00	€ 5404,€0
Da 2.500.001 a 5.000.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 5570,40	€ 6795,89	€ 5064,00	€ 6178,08	€ 6330,00	€ 7722,€0

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n.150/2023 il valore della domanda di mediazione è determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Alle mediazioni di valore indeterminato si applica lo scaglione da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00.

Alle mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,16%.



LE ULTERIORI IPOTESI CHE SI VERIFICANO ALL'ESITO DEL PRIMO INCONTRO

Oltre al caso di mancato accordo al primo incontro, ai sensi degli articoli del Dm 150/2023 citati, il procedimento di mediazione si conclude al verificarsi di una delle 3 ipotesi di seguito indicate, alle quali corrispondono le successive tabelle relative agli importi dovuti da ciascuna parte.

Alle mediazioni di valore indeterminato si applica lo scaglione da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00. Alle mediazioni volontarie di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%, mentre alle mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,16%.

Quando la mediazione si svolge in modalità telematica negli incontri successivi al primo, la parte non dotata di dispositivi di firma digitale ovvero di dispositivi non compatibili con la piattaforma informatica Unimatica, dovrà rimborsare all'ODM l'importo di € 6,0 per ogni firma elettronica qualificata apposta utilizzando il proprio SPID tramite la piattaforma stessa.

Ipotesi 1: accordo al primo incontro

In caso di conciliazione al primo incontro, sono dovuti gli importi indicati nell'allegato A del Dm 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati e incrementando la differenza del 10% (art 30, comma 1, Dm 150/2023).

Le tabelle che seguono, riportano gli importi da corrispondere al verificarsi dell'ipotesi 1, e si distinguono in relazione al tipo di mediazione:

per le mediazioni obbligatorie la tabella "MEDIAZIONI OBBLIGATORIE" riporta una riduzione di un quinto degli importi previsti per le mediazioni volontarie, indicati nella rispettiva tabella "MEDIAZIONI VOLONTARIE".

Conciliazione al primo incontro (art. 30 co. 1 D.M. 150/2023)

TABELLA DELLE INDENNITA' PER LE MEDIAZIONI VOLONTARIE

VALORE DELLA LITE (€)	SPESE DI AVVIO (ART. 28 co. 4 D.M. n.150/23)				SPESE DI MEDIAZIONE (ART. 28 co.5 D.M. n.150/23)				PRIMO INCONTRO		OLTRE IL PRIMO INCONTRO			
	Esito negativo primo incontro		Conciliazione al primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.1 D.M. n.150/23 + 10%)		Esito negativo oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23)		Conciliazione oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23 + 25 %)							
	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	€ 0,00	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	
Fino a 1.000	€ 40,00	€ 48,80	€ 60,00	€ 73,20	-	€ 22,00	€ 26,84	€ 20,00	€ 24,40	€ 25,00	€ 30,50			
Da 1.001 a 5.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 44,00	€ 53,68	€ 40,00	€ 48,80	€ 50,00	€ 61,00			
Da 5.001 a 10.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 187,00	€ 228,14	€ 170,00	€ 207,40	€ 212,50	€ 259,25			
Da 10.001 a 25.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 352,00	€ 429,44	€ 320,00	€ 390,40	€ 400,00	€ 488,00			
Da 25.001 a 50.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 660,00	€ 805,20	€ 600,00	€ 732,00	€ 750,00	€ 915,00			
Da 50.001 a 150.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 1133,00	€ 1382,26	€ 1030,00	€ 1256,60	€ 1287,50	€ 1570,75			
Da 150.001 a 250.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 1.463,00	€ 1784,86	€ 1.330,00	€ 1622,60	€ 1.662,50	€ 2028,25			
Da 250.001 a 500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 2563,00	€ 3126,86	€ 2330,00	€ 2842,60	€ 2912,50	€ 3553,25			
Da 500.001 a 1.500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 4.103,00	€ 5005,66	€ 3.730,00	€ 4550,60	€ 4.662,50	€ 5688,25			
Da 1.500.001 a 2.500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 4873,00	€ 5945,06	€ 4430,00	€ 5404,60	€ 5537,50	€ 6755,75			
Da 2.500.001 a 5.000.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 6.963,00	€ 8494,86	€ 6.330,00	€ 7722,60	€ 7.912,50	€ 9653,25			

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n.150/2023 il valore della domanda di mediazione è determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Alle mediazioni di valore indeterminato si applica lo scaglione da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00.

Alle mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%.

Conciliazione al primo incontro (art. 30 co. 1 D.M. 150/2023)

TABELLA DELLE INDENNITA' PER LE MEDIAZIONI OBBLIGATORIE, DEMANDATE E PER CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA											
VALORE DELLA LIT (€)	SPESE DI AVVIO (ART. 28 co. 4 D.M. n.150/23)		SPESE DI MEDIAZIONI (ART. 28 co.5 D.M. n.150/23)		PRIMO INCONTRO			OLTRE IL PRIMO INCONTRO			
	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	Esito negativo primo incontro € 0,00	Conciliazione al primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co. D.M. n.150/23 + 10%)		Esito negativo oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23)		Conciliazione oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23 + 25 %)	
						netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%
Fino a 1.000	€ 32,00	€ 39,04	€ 48,00	€ 58,56	-	€ 17,60	€ 21,47	€ 16,00	€ 19,52	€ 20,00	€ 24,40
Da 1.001 a 5.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 35,20	€ 42,94	€ 32,00	€ 39,04	€ 40,00	€ 48,80
Da 5.001 a 10.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 149,60	€ 182,51	€ 136,00	€ 165,92	€ 170,00	€ 207,40
Da 10.001 a 25.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 281,60	€ 343,55	€ 256,00	€ 312,32	€ 320,00	€ 390,40
Da 25.001 a 50.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 528,00	€ 644,16	€ 480,00	€ 585,60	€ 600,00	€ 732,00
Da 50.001 a 150.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 906,40	€ 1105,81	€ 824,00	€ 1005,28	€ 1030,00	€ 1256,60
Da 150.001 a 250.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 1170,40	€ 1427,89	€ 1064,00	€ 1298,08	€ 1330,00	€ 1622,60
Da 250.001 a 500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 2050,40	€ 2501,49	€ 1864,00	€ 2274,08	€ 2330,00	€ 2842,60
Da 500.001 a 1.500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 3282,40	€ 4004,53	€ 2984,00	€ 3640,48	€ 3730,00	€ 4550,60
Da 1.500.000 a 2.500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 3898,40	€ 4756,05	€ 3544,00	€ 4323,68	€ 4430,00	€ 5404,60
Da 2.500.001 a 5.000.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 5570,40	€ 6795,89	€ 5064,00	€ 6178,08	€ 6330,00	€ 7722,60

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n.150/2023 il valore della domanda di mediazione è determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Alle mediazioni di valore indeterminato si applica lo scaglione da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00.

Alle mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,16%.



Ipotesi 2: mancato accordo agli incontri successivi al primo

In caso di mancata conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovuti gli importi indicati nell'allegato A del Dm 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati (art 30, comma 3, Dm 150/2023).

Le tabelle che seguono, riportano gli importi da corrispondere al verificarsi dell'ipotesi 2, e si distinguono in relazione al tipo di mediazione:

per le mediazioni obbligatorie la tabella "MEDIAZIONI OBBLIGATORIE" riporta una riduzione di un quinto degli importi previsti per le mediazioni volontarie, indicati nella rispettiva tabella "MEDIAZIONI VOLONTARIE".

Esito negativo oltre il primo incontro (art. 30 co. 3 D.M. 150/2023)

TABELLA DELLE INDENNITA' PER LE MEDIAZIONI VOLONTARIE

VALORE DELLA LIT (€)	SPESE DI AVVIO (ART. 28 co. 4 D.M. n.150/23)		SPESE DI MEDIAZIONE (ART. 28 co.5 D.M. n.150/23)		PRIMO INCONTRO			OLTRE IL PRIMO INCONTRO				
	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	Esito negativo primo incontro € 0,00	Conciliazione al primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.1 D.M. n.150/23 + 10%)		Esito negativo oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23)	Conciliazione oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23 + 25%)		netto IVA	lordo IVA 22%
						netto IVA	lordo IVA 22%		netto IVA	lordo IVA 22%		
Fino a 1.000	€ 40,00	€ 48,80	€ 60,00	€ 73,20	-	€ 22,00	€ 26,84	€ 20,00	€ 24,40	€ 25,00	€ 30,50	
Da 1.001 a 5.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 44,00	€ 53,68	€ 40,00	€ 48,80	€ 50,00	€ 61,00	
Da 5.001 a 10.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 117,00	€ 228,14	€ 170,00	€ 207,40	€ 212,50	€ 259,25	
Da 10.001 a 25.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 312,00	€ 429,44	€ 320,00	€ 390,40	€ 400,00	€ 488,00	
Da 25.001 a 50.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 600,00	€ 805,20	€ 600,00	€ 732,00	€ 750,00	€ 915,00	
Da 50.001 a 150.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 1133,00	€ 1382,26	€ 1030,00	€ 1256,60	€ 1287,50	€ 1570,75	
Da 150.001 a 250.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 1.463,00	€ 1784,86	€ 1.330,00	€ 1622,60	€ 1.662,50	€ 2028,25	
Da 250.001 a 500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 2563,00	€ 3126,86	€ 2330,00	€ 2842,60	€ 2912,50	€ 3553,25	
Da 500.001 a 1.500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 4.103,00	€ 5005,66	€ 3.730,00	€ 4550,60	€ 4.662,50	€ 5688,25	
Da 1.500.000 a 2.500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 4873,00	€ 5945,06	€ 4430,00	€ 5404,60	€ 5537,50	€ 6755,75	
Da 2.500.001 a 5.000.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 6.963,00	€ 8494,86	€ 6.330,00	€ 7722,60	€ 7.912,50	€ 9653,25	

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n.150/2023 il valore della domanda di mediazione è determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Alle mediazioni di valore indeterminato si applica lo scaglione da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00.

Alle mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%.

Esito negativo oltre il primo incontro (art. 30 co. 3 D.M. 150/2023)

TABELLA DELLE INDENNITA' PER LE MEDIAZIONI OBBLIGATORIE, DEMANDATE E PER CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA

VALORE DELLA LITIGIO (€)	SPESE DI AVVIO (ART. 28 co. 4 D.M. n.150/23)		SPESE DI MEDIAZIONE (ART. 28 co.5 D.M. n.150/23)		PRIMO INCONTRO			OLTRE IL PRIMO INCONTRO			
	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	Esito negativo primo incontro € 0,00	Conciliazione al primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.1 D.M. n.150/23 + 10%)		Esito negativo oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23)		Conciliazione oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23 + 25 %)	
						netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%
Fino a 1.000	€ 32,00	€ 39,04	€ 48,00	€ 58,56	-	€ 17,60	€ 21,47	€ 16,00	€ 19,52	€ 20,00	€ 24,40
Da 1.001 a 5.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 35,20	€ 42,94	€ 32,00	€ 39,04	€ 40,00	€ 48,80
Da 5.001 a 10.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 182,51	€ 182,51	€ 136,00	€ 165,92	€ 170,00	€ 207,40
Da 10.001 a 25.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 286,60	€ 343,55	€ 256,00	€ 312,32	€ 320,00	€ 390,40
Da 25.001 a 50.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 528,00	€ 644,16	€ 480,00	€ 585,60	€ 600,00	€ 732,00
Da 50.001 a 150.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 906,40	€ 1105,81	€ 824,00	€ 1005,28	€ 1030,00	€ 1256,60
Da 150.001 a 250.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 1170,40	€ 1427,89	€ 1064,00	€ 1298,08	€ 1330,00	€ 1622,60
Da 250.001 a 500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 2050,40	€ 2501,49	€ 1864,00	€ 2274,08	€ 2330,00	€ 2842,60
Da 500.001 a 1.500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 3282,40	€ 4004,53	€ 2984,00	€ 3640,48	€ 3730,00	€ 4550,60
Da 1.500.000 a 2.500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 3898,40	€ 4756,05	€ 3544,00	€ 4323,68	€ 4430,00	€ 5404,60
Da 2.500.001 a 5.000.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 5570,40	€ 6795,89	€ 5064,00	€ 6178,08	€ 6330,00	€ 7722,60

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n.150/2023 il valore della domanda di mediazione è determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Alle mediazioni di valore indeterminato si applica lo scaglione da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00.

Alle mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,16%.



Ipotesi 3: accordo raggiunto negli incontri successivi al primo

In caso di conciliazione agli incontri successivi al primo, sono dovuti gli importi indicati nell'allegato A del Dm 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati e incrementando la differenza del 25% (art 30, comma 2, Dm 150/ 2023). La tabella che segue, riporta gli importi da corrispondere al verificarsi dell'ipotesi.

Le tabelle che seguono, riportano gli importi da corrispondere al verificarsi dell'ipotesi 3, e si distinguono in relazione al tipo di mediazione:

per le mediazioni obbligatorie la tabella “MEDIAZIONI OBBLIGATORIE” riporta una riduzione di un quinto degli importi previsti per le mediazioni volontarie, indicati nella rispettiva tabella “MEDIAZIONI VOLONTARIE”.

Conciliazione oltre il primo incontro (art. 30 co. 2 D.M. 150/2023)

TABELLA DELLE INDENNITA' PER LE MEDIAZIONI VOLONTARIE

VALORE DELLA LIT (€)	SPESE DI AVVIO (ART. 28 co. 4 D.M. n.150/23)				SPESE DI MEDIAZIONE (ART. 28 co.5 D.M. n.150/23)				PRIMO INCONTRO			OLTRE IL PRIMO INCONTRO		
	SPESE DI AVVIO (ART. 28 co. 4 D.M. n.150/23)		SPESE DI MEDIAZIONE (ART. 28 co.5 D.M. n.150/23)		Esito negativo primo incontro	Conciliazione al primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.1 D.M. n.150/23 + 10%)		Esito negativo oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23)		Conciliazione oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23 + 25%)				
	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	€ 0,00	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%			
Fino a 1.000	€ 40,00	€ 48,80	€ 60,00	€ 73,20	-	€ 22,00	€ 26,84	€ 20,00	€ 24,40	€ 25,00	€ 30,50			
Da 1.001 a 5.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 44,00	€ 53,68	€ 40,00	€ 48,80	€ 50,00	€ 61,00			
Da 5.001 a 10.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 187,00	€ 228,14	€ 170,00	€ 207,40	€ 212,50	€ 259,25			
Da 10.001 a 25.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 352,00	€ 429,44	€ 320,00	€ 390,40	€ 400,00	€ 488,00			
Da 25.001 a 50.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	-	€ 660,00	€ 805,20	€ 600,00	€ 732,00	€ 750,00	€ 915,00			
Da 50.001 a 150.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 1133,00	€ 1382,26	€ 1030,00	€ 1256,60	€ 1287,50	€ 1570,75			
Da 150.001 a 250.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 1.463,00	€ 1784,86	€ 1.330,00	€ 1622,60	€ 1.662,50	€ 2028,25			
Da 250.001 a 500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 2563,00	€ 3126,86	€ 2330,00	€ 2842,60	€ 2912,50	€ 3553,25			
Da 500.001 a 1.500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 4.103,00	€ 5005,66	€ 3.730,00	€ 4550,60	€ 4.662,50	€ 5688,25			
Da 1.500.000 a 2.500.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 4873,00	€ 5945,06	€ 4430,00	€ 5404,60	€ 5537,50	€ 6755,75			
Da 2.500.001 a 5.000.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	-	€ 6.963,00	€ 8494,86	€ 6.330,00	€ 7722,60	€ 7.912,50	€ 9653,25			

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n.150/2023 il valore della domanda di mediazione è determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Alle mediazioni di valore indeterminato si applica lo scaglione da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00.

Alle mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%.

Conciliazione oltre il primo incontro (art. 30 co. 2 D.M. 150/2023)

TABELLA DELLE INDENNITA' PER LE MEDIAZIONI OBBLIGATORIE, DEMANDATE E PER CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA

VALORE DELLA LITIGIO (€)	SPESE DI AVVIO (ART. 28 co. 4 D.M. n.150/23)		SPESE DI MEDIAZIONE (ART. 28 co.5 D.M. n.150/23)		PRIMO INCONTRO			OLTRE IL PRIMO INCONTRO			
	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	Esito negativo primo incontro € 0,00	Conciliazione al primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.1 D.M. n.150/23 + 10%)		Esito negativo oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23)		Conciliazione oltre il primo incontro (al netto spese di mediazione ex art. 30, co.3 D.M. n.150/23 + 25 %)	
						netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%	netto IVA	lordo IVA 22%
Fino a 1.000	€ 32,00	€ 39,04	€ 48,00	€ 58,56	-	€ 17,60	€ 21,47	€ 16,00	€ 19,52	€ 20,00	€ 24,40
Da 1.001 a 5.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 35,20	€ 42,94	€ 32,00	€ 39,04	€ 40,00	€ 48,80
Da 5.001 a 10.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 149,60	€ 181,51	€ 136,00	€ 165,92	€ 170,00	€ 207,40
Da 10.001 a 25.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 281,60	€ 343,55	€ 256,00	€ 312,32	€ 320,00	€ 390,40
Da 25.001 a 50.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	-	€ 528,00	€ 644,16	€ 480,00	€ 585,60	€ 600,00	€ 732,00
Da 50.001 a 150.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 906,40	€ 1105,81	€ 824,00	€ 1005,28	€ 1030,00	€ 1256,60
Da 150.001 a 250.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 1170,40	€ 1427,89	€ 1064,00	€ 1298,08	€ 1330,00	€ 1622,60
Da 250.001 a 500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 2050,40	€ 2501,49	€ 1864,00	€ 2274,08	€ 2330,00	€ 2842,60
Da 500.001 a 1.500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 3282,40	€ 4004,53	€ 2984,00	€ 3640,48	€ 3730,00	€ 4550,60
Da 1.500.000 a 2.500.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 3898,40	€ 4756,05	€ 3544,00	€ 4323,68	€ 4430,00	€ 5404,60
Da 2.500.001 a 5.000.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	-	€ 5570,40	€ 6795,89	€ 5064,00	€ 6178,08	€ 6330,00	€ 7722,60

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n.150/2023 il valore della domanda di mediazione è determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Alle mediazioni di valore indeterminato si applica lo scaglione da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00.

Alle mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,16%.